



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 recante “ Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e per le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per la vora straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO l’art. 8 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179; ai sensi del quale “fino all’adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all’art. 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina”;

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2070 del 25 febbraio 2020, registrata dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2020, al n. 141, recante gli “indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2020”;

VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI del 12 marzo 2020 n 805, registrata presso l’Ufficio Centrale del Bilancio al n. 222 in data 13/03/2020, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 2070/2020, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali di questo Dipartimento;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 10/09/2020 n. 832, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia Dott. Oreste Gerini, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del predetto provvedimento;

VISTA la Direttiva Direttoriale PQAI n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio il 12 ottobre 2020 al n. 638, che assegna ai titolari degli uffici dirigenziali di

MIPAAF - PQAI 06 - Prof. Uscita N.9367230 del 09/12/2020



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

livello non generale gli obiettivi e conferisce la delega alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

ATTESO che la PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo- è al momento priva del titolare dell'Ufficio dirigenziale di livello non generale;

VISTE le attribuzioni e i compiti assegnati alla PQAI VI – Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo, tra i quali in particolare, la gestione dei Libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese, trottatore italiano, orientale, anglo arabo e sella italiano;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione del 17 febbraio 2015 recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino);

VISTO il Regolamento (UE) 1012/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»);

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 “*che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatori nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova*”;

VISTA la normativa inerente all'Anagrafe degli equidi di cui alla legge n. 200/2003, al D.M. 29 dicembre 2009 e al D.M. 26 settembre 2011;

VISTO il decreto lgs.vo 16 febbraio 2011, n. 29, “*Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'Unire*”;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 “*Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154*” che si inserisce nella cornice comunitaria della PAC (Politica agricola comune) e del Regolamento (UE) n. 2016/1012, sopra citato, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale;

VISTO il vigente Regolamento delle corse al galoppo dell'ex Jockey Club Italiano e, in particolare, l'articolo 123 nella parte in cui dispone che “*Sono considerati italiani, se fatti entrare in Italia ed importati a titolo definitivo entro il 31 dicembre dell'anno di nascita ed ivi allevati per almeno 8 mesi, anche non continuativi, prima del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita*”;

MIPAAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.9367230 del 09/12/2020



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

ACQUISITA al protocollo del MiPAAF con numero 9263796 del 23/10/2020 la email con la quale il Presidente Associazione Nazionale Allevatori Cavalli purosangue (A.N.A.C.) ha chiesto, in rappresentanza di allevatori, di posticipare, in via eccezionale, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 il termine di entrata in Italia previsto dall'art. 123 sopra riportato, in considerazione dell'emergenza sanitaria causata dal COVID 19 che ha comportato all'estero lo slittamento delle Aste irlandesi con conseguenti difficoltà nell'organizzazione del materiale trasferimento in Italia entro il 31 dicembre 2020 dei puledri purosangue inglese, nati all'estero nel 2020, che si intende iscrivere allo Stud Book come cavalli purosangue inglese da considerare italiani ex art. 123 del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club italiano;

VISTE la nota protocollo numero 9305769, con la quale il MiPAAF ha chiesto di fornire l'elenco dei puledri di cui trattasi, che saranno presentati alle aste irlandesi, con indicazione del nominativo del proprietario della fattrice e, dunque, allevatore di ciascun puledro, e le risposte dell'A.N.A.C. acquisite con protocolli numeri 9319842 del 17/11/2020, 9319851 del 17/11/2020 e 9354331 del 02/12/2020, nonché l'elenco allegato a dette note;

VALUTATO di poter riconoscere, eccezionalmente, una proroga del predetto termine al 31 gennaio 2021, relativamente ai puledri dell'elenco sopra citato e di cui è già stata acquisita la denuncia di nascita, fermo restando il rispetto da parte degli allevatori di tutti i requisiti e degli adempimenti previsti dagli articoli 104 parte II e 123 del Regolamento delle corse al galoppo dell'ex Jockey Club Italiano, ivi compresa la presentazione di idonea documentazione della partecipazione alle aste come precisato con nota 9305769;

D E C R E T A

Articolo 1

E' prorogato, eccezionalmente, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 il termine, previsto dall'articolo 123 del Regolamento delle corse al galoppo dell'ex Jockey Club Italiano, di entrata in Italia per i puledri nati all'estero nel 2020 di cui all'elenco citato nelle premesse e di cui è già stata acquisita dal MiPAAF la denuncia di nascita.

Articolo 2

Per l'iscrizione allo Stud Book come considerati italiani dei puledri, nati all'estero nel 2020, ai sensi dell'articolo 123 citato all'articolo 1, gli allevatori devono adempiere entro i termini a quanto previsto anche dall'articolo 104 parte II e presentare idonea documentazione di partecipazione alle Aste irlandesi.

Articolo 3

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo dalla data di pubblicazione sul sito web MiPAAF.

Il Direttore Generale
Oreste Gerini
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

MIPAAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.9367230 del 09/12/2020